



CITTA' DI ALESSANDRIA

Settore Sviluppo Economico, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile

OGGETTO: **VARIANTE PARZIALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLA L. R. N. 56/1977 E S.M.I. RELATIVA A INDIVIDUAZIONE NUOVO POLO LOGISTICO - FASE DI VERIFICA PREVENTIVA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIE**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, SANITÀ, AMBIENTE, MOBILITÀ, PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO CHE

con nota prot. n. 97304 del 17/11/2021 l'autorità procedente Settore Urbanistica e Patrimonio della Città di Alessandria ha inviato all'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. la documentazione per l'avvio del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, il cui progetto preliminare è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 03/11/2021;

con nota prot. n. 99405 del 23/11/2021 l'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. ha avviato il procedimento, convocato la riunione dell'Organo Tecnico Comunale stesso richiedendo la partecipazione anche ad ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est per supporto tecnico-scientifico ed ha richiesto a Provincia di Alessandria, ASL AL, Egato6 (Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino) e A.I.P.O. (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) il parere per gli aspetti di competenza, in qualità di soggetti con competenza ambientale individuati ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;

in relazione alle caratteristiche dell'intervento e ai suoi potenziali effetti sull'ambiente e sul territorio circostante, è stata richiesta la partecipazione alla riunione dell'Organo Tecnico anche all'Ufficio Traffico del Servizio Autonomo Polizia Locale e al Servizio Governo del Sistema di Protezione Civile;

la riunione è stata successivamente posticipata in data 18 gennaio 2022 con nota prot. n. 108101 del 20/12/2021, al fine di acquisire ulteriori elementi in merito alla procedibilità della Variante Parziale in relazione alla sua natura, in merito alla quale la Provincia deve esprimersi ai sensi della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., art. 17 comma 7.

CONSIDERATO CHE

il termine per la conclusione del procedimento è fissato entro il 15 febbraio 2002 (90 giorni dall'avvio del medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

il termine per la fase di valutazione di VAS è stato abbreviato dalla recente normativa: 45 giorni per la consultazione del pubblico ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 152 del 2021) più ulteriori 45 giorni per l'espressione del parere motivato ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dall'art. 18, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 152 del 2021);

in data 18/01/2022 si è tenuta la riunione dell'Organo Tecnico Comunale, istituito con D.G.C. n. 311 del 30/11/2011 con revisione della composizione e del funzionamento effettuata con D.D. n. 2970 del 03/10/2018, al fine di approfondire la disamina dell'intervento in oggetto prima della conclusione del

procedimento con l'esclusione o l'assoggettamento alla successiva fase di valutazione ai sensi degli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

la documentazione relativa alla verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale della Città di Alessandria in oggetto è stata pubblicata sul sito Internet della Città di Alessandria ed è stato effettuato l'avviso di avvenuto deposito all'Albo On Line comunale per una durata di 30 giorni dal 23/11/2021 al 23/12/2021, al termine dei quali non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;

la pubblicazione della documentazione relativa alla Variante Parziale in oggetto (comprensiva delle relazioni e planimetrie inerenti la verifica di assoggettabilità a VAS) è stata anche effettuata nella sezione dedicata al Piano Regolatore Generale Comunale del sito Internet della Città di Alessandria con il titolo "Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e s. m. e i.. - Individuazione nuovo Polo Logistico. Adozione del progetto preliminare".

VISTI

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 03/11/2021 con i relativi allegati inerente "*Variante Parziale al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 56 del 5.12.1977 e s.m.i.. Individuazione nuovo polo logistico. Adozione del progetto preliminare. Delibera G.C. n. 220 del 30.09.2021*";

l'Atto di Programmazione Negoziata "Nuovo Polo per Logistica" registrato il 06/07/2021 n. 8049 Serie IT. Rep. N. 166492, stipulato al fine di intraprendere soluzioni procedurali coerenti e coordinate, ai sensi dell'art. 2, comma 203 della Legge 23/12/1996 n. 662, che prevede la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici e privati per l'attuazione di interventi riferiti a precisa finalità di sviluppo come da D.C.C. n. 111 del 03/11/2021;

la seguente documentazione, inviata all'Organo Tecnico Comunale dall'autorità precedente Settore Urbanistica e Patrimonio della Città di Alessandria per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale della Città di Alessandria relativa a individuazione nuovo polo logistico (come stabilito dall'art. 3 bis della L.R. n. 56/1977):

1. Relazione Illustrativa;
2. Scheda dati quantitativi di Variante;
3. Documento Tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS;
4. Relazione Geologica;
5. Relazione Idraulica;
6. Relazione di compatibilità ambientale;
7. Verifica di compatibilità acustica;
8. Tavole di Piano:
 - Tav 4_26 Vigente
 - Tav 4_26 Individuazioni delle variazioni
 - Tav 4_26 Progetto PreliminareC_A182 - C_A182 - 1 - 2021-11-17 – 0097304
9. Tavole schema urbanizzazioni esistenti:
 - Rete acquedotto
 - Rete fognaria acque nere
 - Rete gas metano.

CONSIDERATO CHE

il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. definisce al Titolo II della Parte Seconda le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi e stabilisce all'art. 35 che le regioni,

ove necessario, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del Decreto Legislativo entro 12 mesi dall'entrata in vigore, trascorso tale termine trovano diretta applicazione le norme nazionali ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili;

in attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale con apposita legge trova pertanto applicazione, nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., il quale prevede l'adozione e l'approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell'analisi di compatibilità ambientale;

con D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 la Regione Piemonte ha approvato i *"Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi"*;

con D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 la Regione Piemonte ha approvato le *"Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)"*, che contengono gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di V.A.S. per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, delle varianti agli strumenti urbanistici e degli strumenti urbanistici esecutivi, il cui Allegato 1 sostituisce, integrandolo, l'Allegato II della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 inerente indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.:

- definisce all'art. 3 bis i principi generali relativi all'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- prevede all'art. 17, comma 8 *"Fatto salvo quanto disposto al comma 9, le varianti di cui ai commi 4 e 5 sono sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione"* e all'art. 17 comma 9 *"Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS"*;

la Variante Parziale in oggetto risulta da sottoporre alla fase di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della suddetta normativa, poiché non rientra nei casi di esclusione ai sensi dei sopracitati commi 8 e 9 dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i..

PRESO ATTO CHE

ai sensi dell'art. 3 bis comma 7 della L.R. 05.12.1977 n. 56, per gli strumenti di pianificazione sottoposti alla legge stessa, l'autorità competente alla V.A.S. è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente;

in base alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, l'autorità competente assicura lo svolgimento delle proprie funzioni attraverso il proprio Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i. per l'espletamento delle procedure di Valutazioni d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di progetti di opere ed interventi e di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (V.A.S.), che è stato istituito dall'Amministrazione Comunale mediante D.G.C. n. 311 del 30.11.2012, con revisione della composizione e del funzionamento effettuata con D.D. n. 2970 del 03/10/2018.

VISTI

i seguenti pareri dei soggetti con competenza ambientale individuati ai sensi della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 (posti agli atti):

- A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po: protocollo di acquisizione n. 109889 del 23/12/2021
- ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica: protocollo di acquisizione n. 111151 del 28/12/2021
- ARPA – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est: protocollo di acquisizione n. 5738 del 24/01/2022 (inoltrato al di fuori della tempistica di legge per l'acquisizione dei pareri dei soggetti con competenza ambientale poiché ARPA ha partecipato direttamente ai lavori dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. al fine di assicurare un supporto tecnico-scientifico alle attività dell'Organo Tecnico stesso, come previsto dall'art. 4, comma 1 lettera b della Legge Regionale n. 18 del 26/09/2016 *“Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA)”*);
- Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale: protocollo di acquisizione n. 8590 del 31/01/2022 (inoltrato oltre lo scadere dei 45 giorni previsti dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016 per il procedimento integrato scelto dall'autorità procedente a seguito di esplicita richiesta di proroga formulata dall'Amministrazione Comunale (Sig. Sindaco e Sig. Vice Sindaco) con nota prot. n. 112056 del 30/12/2021 (posta agli atti).

CONSIDERATO CHE

il parere di A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po segnala:

1. la necessità, alla luce della nuova portata definita dalla “Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume PO (PAI): Fiume Bormida da Acqui Terme ad Alessandria”, di effettuare le opportune verifiche idrauliche anche per il rilevato arginale esistente a protezione dello svincolo di accesso di Corso Romita dalla SP 30, per verificare la necessità di adeguamento del relativo franco idraulico di sicurezza, sottolineando anche l'esigenza di interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria sullo stesso rilevato;
2. nelle more della presa d'atto prevista dall'art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI, la permanenza delle condizioni di rischio residue, che dovranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dall'art. 31 comma 5 delle citate Norme di Attuazione “Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C).

i pareri di ASL AL ed ARPA sono concordi nel ritenere, per le motivazioni meglio esplicitate nei pareri stessi e per quanto di rispettiva competenza, che la documentazione prodotta per la fase di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante Parziale in oggetto debba essere oggetto di ulteriori approfondimenti sia circa gli aspetti igienico-sanitari di competenza ASL che in merito alla descrizione dei potenziali impatti ambientali;

in particolare ARPA – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est conclude il proprio parere evidenziando che *“la documentazione presentata per la Verifica di assoggettabilità a VAS non presenta su diversi aspetti un sufficiente livello di approfondimento (... omissis ...). Si ritiene non siano stati adeguatamente indagati gli effetti sulle componenti suolo, acque sotterranee, traffico/viabilità, aria, rumore, terre da scavo, gestione di acque e scarichi: non è pertanto possibile escludere impatti significativi su queste componenti”*.

PRESO ATTO CHE

il parere della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale conclude, sulla base della documentazione visionata, ritenendo che la relazione di verifica di assoggettabilità a VAS non sia adeguatamente approfondita per quanto riguarda gli impatti ambientali, per cui non è possibile stabilire l'entità degli effetti sulle componenti ambientali prodotti dalla realizzazione

dell'intervento in progetto e di conseguenza non è possibile individuare le eventuali misure di mitigazione;

pertanto la Provincia di Alessandria chiede la sottoposizione alla successiva fase di valutazione di VAS della Variante Parziale al P.R.G.C. in esame, *"considerato che il livello di approfondimento richiesto potrà essere adeguatamente sviluppato nella stesura del Rapporto Ambientale"*.

VISTO ALTRESÌ

il verbale della seduta dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. che si è tenuta in data 18/01/2022 (posto agli atti e pubblicato sul sito Internet della Città di Alessandria).

CONSIDERATO CHE

durante la riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. tenuta in data 18/01/2021, ARPA e i rappresentanti dell'Organo Tecnico Comunale stesso nonché i Servizi e Uffici comunali coinvolti, in relazione alle caratteristiche del piano ed ai suoi potenziali effetti sull'ambiente e sul territorio circostante, sono risultati concordi nel sottolineare le numerose carenze documentali presenti nelle relazioni tecniche predisposte dal proponente per la verifica di assoggettabilità a V.A.S., inerenti differenti componenti ed impatti ambientali (qualità dell'aria, consumo di suolo, impatto sulla falda, impatto acustico, viabilità e traffico, gestione delle terre e rocce da scavo, impatto sulla salute umana in relazione alla vicinanza con zone residenziali densamente popolate, sicurezza idraulica, soluzioni gestionali per le acque meteoriche raccolte dalle estese aree impermeabilizzate); inoltre durante la riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. tenuta in data 18/01/2021 sono concordemente state sottolineate dai rappresentanti del Comune di Alessandria nonché dal rappresentante di ARPA le informazioni contraddittorie, inesatte e non pertinenti contenute nella proposta progettuale in esame.

VISTA E VALUTATA

la documentazione integrativa spontanea pervenuta da parte del proponente a seguito delle osservazioni emerse durante la riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. che si è tenuta in data 18 gennaio 2022 ed a seguito dei pareri pervenuti da parte dei soggetti con competenza ambientale ASL AL, ARPA, A.I.P.O. e Provincia di Alessandria (documentazione pervenuta con protocollo di acquisizione n. 10723, 10758 e 10759 del 04/02/2022).

RITENUTO

alla luce della sopra citata documentazione integrativa spontanea, di effettuare le seguenti osservazioni in relazione ai pareri pervenuti da parte dei soggetti esterni con competenza ambientale consultati:

1. parere di ASL AL:

- la richiesta di approfondimenti in merito agli aspetti igienico sanitari e all'impatto sulla salute pubblica si ritiene soddisfatta dal proponente nell'ambito della documentazione integrativa spontanea, poiché sono stati corretti ed approfonditi i dati e le analisi in merito agli indicatori atmosfera, rumore, viabilità e traffico indotto dal traffico in fase di cantiere e di esercizio delle future opere di qualsiasi natura realizzate nell'area;
- la richiesta di compensazione di aree a spazio pubblico per gioco e sport, istruzione, ecc.. previste attualmente nell'area in esame esula dal procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS ed è comunque superata in considerazione del fatto che la previsione d'uso attuale per l'area in esame è centro congressi e fiera, come da tavole del vigente P.R.G.C., inoltre nella documentazione integrativa spontanea prodotta dal proponente ("Relazione contro deduttiva")

si evidenzia come “con l’approvazione dell’ultima variante al PRGC, di cui alla DCC n. 132 del 21.12.2021, si sono recuperati a saldo positivo 326.195 mq di aree a destinazione agricola, con un incremento rispetto alle preesistenze urbane dello 0,31%”, integrazione che risulta pertinente e risolutiva anche in relazione all’osservazione di ASL AL relativa all’impermeabilizzazione di suolo libero;

2. parere di A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po:

- si raccomanda il rispetto della cronologia in merito alla realizzazione delle opere di difesa idraulica, che A.I.P.O. ritiene necessario completare precedentemente a qualsiasi altro intervento nell’area in esame, al fine della minimizzazione del rischio idraulico, che finché non assicurata, prevede l’applicazione dell’art. 31 comma 5 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del fiume Po (PAI), pertanto fino alla presa d’atto prevista dall’art. 28 delle Norme di Attuazione del PAI si applicano le disposizioni previste dall’art. 30 delle Norme di Attuazione stesse per la Fascia di esondazione (Fascia B), in particolare il divieto di impermeabilizzazione e di interferenze negative con il regime delle falde freatiche previsto dal comma 4 dell’art. 30;
- si raccomandano le verifiche idrauliche richieste da A.I.P.O. per il rilevato arginale esistente a protezione dello svincolo Di accesso di corso Romita dalla SP30, per accertare la necessità di adeguamento del relativo franco idraulico di sicurezza, effettuando anche interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria sullo stesso rilevato;
- si raccomanda l’ottemperanza delle tre prescrizioni formulate dalla Regione Piemonte in fase di presa d’atto degli esiti della Conferenza Programmatica che si è tenuta in data 09/09/2020 (D.G.R. n. 10-2200 del 06/11/2020) relativa all’accoglimento dell’osservazione presentata dal Comune di Alessandria al “Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI): fiume Bormida da Acqui Terme ad Alessandria” con le seguenti condizioni:

la Città di Alessandria dovrà:

- verificare l’adeguatezza del proprio Piano di Protezione Civile per quanto riguarda le azioni previste in caso di evento di piena del F. Bormida per la difesa delle persone e dei beni presenti nelle aree oggetto di osservazione;
- collaborare fattivamente con AIPO a livello sia progettuale sia nel reperimento delle risorse economiche, al fine di risolvere le problematiche di pericolosità idraulica nella zona oggetto di osservazione;
- porre come attività prioritaria una Variante del proprio strumento urbanistico che, almeno per quanto riguarda il reticolo principale, lo adegui al nuovo assetto di progetto indicato dalle Varianti alle Fasce Fluviali del torrente Orba e del Fiume Bormida e ai nuovi quadri conoscitivi definiti in seno alla predisposizione delle mappe di pericolosità da inondazione del PGRA, sia di Bormida e Orba, sia di Tanaro.

3. parere di ARPA – Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est:

- l’osservazione relativa al consumo del suolo ricadente in Classe II di capacità d’uso si ritiene risolta in considerazione del fatto che la previsione d’uso attuale per l’area in esame è centro congressi e fiera, come da tavole del vigente P.R.G.C., inoltre nella documentazione integrativa spontanea prodotta dal proponente (“Relazione contro deduttiva”) si evidenzia come “con l’approvazione dell’ultima variante al PRGC, di cui alla DCC n. 132 del 21.12.2021, si sono recuperati a saldo positivo 326.195 mq di aree a destinazione agricola, con un incremento rispetto alle preesistenze urbane dello 0,31%”, osservazione che risulta pertinente anche in relazione all’osservazione di ARPA relativa all’impermeabilizzazione di suolo libero e alla necessità di compensazione ambientale;

- la richiesta di maggior approfondimento in merito all'incremento di traffico generato in fase di cantiere e di esercizio delle future opere - di qualsiasi natura - realizzate nell'area, e alle sue ricadute sulla qualità dell'aria, è stata affrontata dal proponente all'intero della documentazione integrativa sopra citata, comprensiva di "Studio di impatto sulla viabilità" e di riferimento aggiornato alle centraline di qualità dell'aria "Via Scassi" e "Piazza D'Annunzio";
 - la richiesta di maggior approfondimento in merito all'impatto acustico generato in fase di cantiere e di esercizio delle future opere - di qualsiasi natura - realizzate nell'area, è stata affrontata dal proponente all'intero della documentazione integrativa sopra citata, comprensiva di "Studio di impatto sulla viabilità";
 - la richiesta di maggior approfondimento in merito alla gestione delle acque e degli scarichi idrici è stata affrontata dal proponente all'intero della documentazione integrativa sopra citata;
 - la richiesta di maggior approfondimento in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo è stata affrontata dal proponente all'intero della documentazione integrativa sopra citata;
 - con riferimento alle acque sotterranee, è presente il risultato di una misurazione della profondità della falda superficiale effettuate nei mesi di maggio e giugno 2021;
4. parere della Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale:
- la richiesta di maggior approfondimento in merito all'incremento di traffico generato in fase di cantiere e di esercizio delle future opere - di qualsiasi natura - realizzate nell'area, è stata affrontata dal proponente all'intero della documentazione integrativa sopra citata, comprensiva di "Studio di impatto sulla viabilità";
 - l'osservazione relativa all'impermeabilizzazione ed occupazione di suolo classificato dal Piano Territoriale Provinciale come "suoli ad eccellente capacità produttiva" e dal Piano Paesaggistico Regionale come "II classe di capacità d'uso" si ritiene risolta in considerazione del fatto che la previsione d'uso attuale per l'area in esame è centro congressi e fiera, come da tavole del vigente P.R.G.C., inoltre nella documentazione integrativa spontanea prodotta dal proponente ("Relazione contro deduttiva") si evidenzia come "con l'approvazione dell'ultima variante al PRGC, di cui alla DCC n. 132 del 21.12.2021, si sono recuperati a saldo positivo 326.195 mq di aree a destinazione agricola, con un incremento rispetto alle preesistenze urbane dello 0,31%";
 - la richiesta di maggior approfondimento in merito alle componenti suolo e sottosuolo, alla situazione idrogeologica dei luoghi e alle opere di mitigazione è stata affrontata dal proponente all'intero della documentazione integrativa sopra citata, in cui è anche presente il risultato di una misurazione della profondità della falda superficiale effettuate nei mesi di maggio e giugno 2021.

PRESO ATTO

del potere ampiamente discrezionale dell'Ente Locale (Consiglio Comunale) nelle scelte politiche di pianificazione, per le quali non sono necessarie motivazioni specifiche ma che devono esprimersi sulle scelte urbanistiche / pianificatorie e conciliare interessi contrapposti e soprattutto interessi rilevanti, ancorché derivanti da istanze private o "miste" (pubblico privato);

che a seguito di incontro dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. con il proponente e con l'Amministrazione Comunale (richiesta dall'Amministrazione Comunale) risulta che la scelta di utilizzare l'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. e non l'art. 17 bis è stata effettuata dal Consiglio Comunale "sovrano" in tale ambito e dotato di potere discrezionale nelle scelte di politica territoriale sostanziate dall'Amministrazione Comunale, volte- come da D.C.C. n. 111 del 03/11/2021 – *"ad un progressivo sviluppo sostenibile e di valorizzazione del territorio"* ;

inoltre durante il suddetto incontro il proponente ha precisato che la Variante Parziale in oggetto si colloca in fase di pianificazione urbanistica generale e non di definizione progettuale dei possibili futuri interventi da realizzarsi nell'area in esame, per cui eventuali raccomandazioni per la fase di pianificazione esecutiva e realizzativa sono riconducibili alla pianificazione attuativa ed alla fase

VISTA

L'allegata relazione redatta dallo scrivente Dirigente e che, comprensiva degli allegati, fa parte integrante del presente atto con la quale viene valutato ed esaminato quanto considerato dagli Enti e dall'Organo Tecnico Comunale.

Sulla base della considerazione delle risultanze istruttorie in essa contenute si può rilevare quanto segue:

1) Intanto tutti i rilievi e le considerazioni condotte sulla base del presupposto che si starebbe programmando il consumo di un'area agricola sono pacificamente destituite di fondamento e renderebbero annullabile una determina che imponga la VAS assunta su tali basi. Il vizio è rappresentato da un travisamento istruttorio radicale: perché l'area in questione è già edificabile e l'utilizzo nel senso previsto dalla variante è già stato ritenuto positivo e condivisibile dal consiglio comunale: l'unico soggetto competente a valutare il progetto in termini di utilità sociale e di pubblico interesse.

L'area è già destinata ad una funzione urbana, che peraltro, in termini di carico urbanistico, unico criterio che in sede pianificatoria rileva, la nuova destinazione è di minor impatto posto che lo stesso si misura in termini di standard necessari.

2) Gli atti istruttori acquisiti eccepiscono a diverso titolo carenze documentali, inadeguatezza di valutazioni, esigenze di approfondimenti: rilievi che in nessun caso contengono la puntuale dimostrazione che dall'attuazione delle previsioni della variante deriverebbero esternalità negative quantificabili come di rilievo tale da compromettere le finalità imperative e di pubblico interesse in termini incompatibili con l'utilità sociale.

Ma per motivare legittimamente l'obbligo della VAS ciò sarebbe assolutamente necessario: in quanto l'ordinamento richiede che sia dimostrata nella fattispecie l'insufficienza della procedura di Verifica invece prevista in via ordinaria come rispondente al criterio dell'adeguatezza.

3) Tanto più che, nella fattispecie, la stessa variante prevede che si proceda alla definizione di un SUE, per cui è ben possibile, senza pregiudizio alcuno ai beni pubblici tutelati dalla normativa ambientale, consentire l'approvazione della variante perché trattasi di variante urbanistica e non di strumento esecutivo e pertanto non abilita in alcun modo al rilascio di titoli edificatori che trasformino lo stato di fatto dei luoghi dovendosi procedere alla preventiva predisposizione del SUE

Conseguentemente non possono essere assunte indicazioni derivanti da progettazioni preliminari nella variante urbanistica, ancorché presentate in sede di esame da parte dell'Organo Tecnico per definire l'assoggettabilità o meno alla V.A.S.

Pertanto può essere adottato il provvedimento di Verifica positiva, con la prescrizione di approfondire e chiarire, in sede di predisposizione di SUE le richieste istruttorie contenute nei vari pareri e contributi agli atti. Tanto più che molte delle problematiche sollevate sono relative alle modalità di definizione delle condizioni di attuabilità previste dal SUE nonché dei contenuti progettuali di cui il P.E.C definirà la conformazione, funzionalità e caratteristiche. Problematiche per cui la fase della pianificazione esecutiva è la sede specificamente competente a tale disamina.

4) Una scelta procedimentale che non pregiudica in alcun modo lo stato dei luoghi può e dev'essere motivata anche con l'esigenza di rispettare lo spirito se non il dettato dell'Accordo stipulato come detto.

5) Giova ancora sottolineare che ai fini della formalizzazione delle prescrizioni da impartire è bene non limitarsi ad allegare gli atti istruttori acquisiti richiamandoli in quanto tali ma esplicitare da subito le obiezioni che alcune delle eccezioni sollevate meritano. In particolare, si eccepisce e si rileva l'infondatezza delle eccezioni sollevate in merito alla problematica del consumo suolo come se in questione vi fosse la pianificazione della trasformazione di un suolo agricolo, sulla base delle argomentazioni normative di cui sopra riportate.

E' pacifico che nella variante in questione, poiché l'area è già edificabile, il cambio di destinazione

d'uso proposto non configura consumo del suolo che possa determinare contrasto con difformi previsioni di atti pianificatori sovraordinati o esigenza di compensazioni di sorta.

PRESO ATTO ALTRESÌ

che la normativa di settore per la V.A.S. (art. 12 e Allegato I alla parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. 14.12.1998 n. 40 e relativi allegati, D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016) è applicabile nel caso della valutazione di piani e programmi i cui piani sovraordinati non siano già stati sottoposti a loro volta a V.A.S., mentre per i progetti si applica la normativa di settore dedicata alla differente procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e che i contenuti minimi della documentazione progettuale e ambientale in fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S. sono previsti dall'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 /2006, dall'Allegato F della L.R. n. 40/1998 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, nonché dalla Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/05/2003.

CONSIDERATO CHE

l'art. 28 del D.L. 77/2021, convertito nella L. 108/2021, elimina le prescrizioni o condizioni ambientali, poiché stabilisce che al comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 le parole "e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni" sono soppresse;

pertanto, nell'emettere il provvedimento di verifica con cui si dispone l'assoggettamento o meno a V.A.S. del piano/programma, l'autorità competente, diversamente da quanto contemplato dal testo previgente, non può definire alcuna prescrizione.

RITENUTO

non necessario sottoporre la Variante Parziale al Piano Regolatore Generale della Città di Alessandria ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L. R. n. 56/1977 e s.m.i. relativa a individuazione nuovo polo logistico, il cui progetto preliminare è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 03/11/2021, alla fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all'art. 20 della L.R. n. 40/1998, alla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e alla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, vista la vigente normativa, analizzati i contenuti della documentazione inviata dall'autorità procedente, visto il verbale della riunione dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. e i pareri pervenuti dai soggetti con competenza ambientale sopra citati, e considerato che le carenze evidenziate sono state approfondite dal proponente nell'ambito della documentazione integrativa sopra citata come sopra riportato e puntualizzato, documentazione integrativa valutata dai componenti dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. con il supporto dell'Ufficio Traffico del Servizio Autonomo Polizia Locale e del Servizio Governo del Sistema di Protezione, nonché la propria relazione allegata al presente atto.

RITENUTO OPPORTUNO

sulla base del il verbale della seduta dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. del 07/12/2021, nonché dei contributi pervenuti dai Servizi / Uffici interni, da ARPA, ASL A, A.I.P.O. e Provincia di Alessandria, disporre nella parte dispositiva del presente provvedimento l'osservanza delle raccomandazioni proposte dagli Enti e dai Servizi / Uffici interni coinvolti nel procedimento in oggetto, affinché possano essere prese in considerazione nelle successive fasi di pianificazione attuativa e di esecuzione (sia per strumenti urbanistici esecutivi che per singoli titoli autorizzativi).

RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO

raccomandare la stesura e la consegna ai competenti uffici comunali, prima del rilascio dell'agibilità delle future strutture, di un "piano di emergenza" coordinato con il Piano di Protezione Civile della Città di Alessandria che, in occasione di allerta meteorologica, consenta un'adeguata tutela e salvaguardia della salute umana;

raccomandare, in fase di pianificazione attuativa e di esecuzione (sia per strumenti urbanistici esecutivi che per singoli titoli autorizzativi), la predisposizione di un adeguato studio idrogeologico, condotto in un arco di tempo ragionevole, al fine di definire esattamente la profondità della falda superficiale e le sue oscillazioni stagionali anche alla luce dei dati attualmente disponibili e in aggiunta all'unica misurazione nad oggi disponibile effettuata a maggio – giugno 2021 (si veda il Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte – Allegato MS12 “Pianura Alessandrina Orientale” – Tavola 3, che per l'area in esame stima valori di soggiacenza della falda superficiale tra 0 e 5 metri, citata anche nella Relazione Geologica del “Piano Esecutivo Convenzionato "Unità Chiozzo 1 - parte meridionale, variante di modifica ed adeguamento normativo”, pubblicata sul sito Internet della Città di Alessandria nella sezione Amministrazione Trasparente), al fine di mantenere un ragionevole franco di sicurezza tra il fondo dei due bacini di laminazione per le acque meteoriche e la massima escursione stagionale della falda sottostante, e al fine di rispettare il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo stabilito dal comma 1 dell'art. 104 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (penalmente sanzionato ai sensi del comma 11 dell'art. 137 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e il divieto di scarico o di immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee di cui al comma 4 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

raccomandare, in fase di pianificazione attuativa e di esecuzione (sia per strumenti urbanistici esecutivi che per singoli titoli autorizzativi), di dimensionare il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche anche in previsione di un “futuro possibile ampliamento dell'edificio” come previsto nel Rapporto integrativo presentato dal proponente insieme alla documentazione integrativa sopra citata;

raccomandare la definizione e formalizzazione, prima dell'avvio, delle modalità, competenze e responsabilità per la gestione dell'impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche e per la gestione e manutenzione dei due bacini di laminazione, comprensiva degli interventi per impedire la proliferazione di zanzare, essenziali vista la vicinanza con aree residenziali;

raccomandare la stesura di un piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo a norma di legge e in accordo con la richiesta di A.I.P.O. realizzare e collaudare le opere di protezione puntuale dalle piene del fiume Bormida in corrispondenza dei tre fornici della SS 30 localizzati tra il ponte ferroviario Alessandria-Genova e lo svincolo di corso Romita, opere per le quali l'A.I.P.O. ha già espresso nulla osta a fini idraulici, prima dell'avvio di qualsiasi altro intervento per la realizzazione delle future opere - di qualsiasi natura - realizzate nell'area, per cui ne deriva che le terre e rocce provenienti dall'avvio del cantiere non possono essere utilizzate per gli interventi di realizzazione di nuovi argini e di adeguamento altimetrico, che devono essere realizzati preventivamente;

raccomandare l'accesso all'area dei mezzi di cantiere esclusivamente dalla tangenziale S.P. 30, mentre in fase di utilizzo si raccomanda l'accesso all'area per i mezzi pesanti esclusivamente dalla tangenziale S.P. 30 mentre per gli autoveicoli degli operatori / utilizzatori potranno essere valutati altri accessi in accordo con i competenti uffici comunali.

DATO ATTO che per la presente Determinazione Dirigenziale è stato effettuato, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

VISTI

- i Decreti Sindacali n. 42 del 20/12/2019 e n. 13 del 31/03/2021, con i quali è stato conferito all'Ing. Marco Italo Neri l'incarico di Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Commercio e Turismo;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 41 dello Statuto del Comune di Alessandria.

VISTI

- il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

Determinazione N. 491 del 18/03/2022

- la Legge Regionale 14.12.1998 n. 40 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008;
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016;
- la Legge Regionale 05.12.1977 n. 56 e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

DETERMINA

1. DI CONCLUDERE il procedimento relativo alla Fase di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i., dell'art. 20 della L.R. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e della D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, della Variante Parziale al Piano Regolatore Generale della Città di Alessandria ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L. R. n. 56/1977 e s.m.i. relativa a individuazione nuovo polo logistico, il cui progetto preliminare è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 03/11/2021, stabilendo l'esclusione dalla successiva fase di valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi degli articoli da 13 a 18 del Titolo II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per le motivazioni in premessa indicate.
2. DI RACCOMANDARE che in fase di definizione del PEC vengano osservate le prescrizioni formalizzate dall'Organo Tecnico Comunale, per quanto compatibili con le premesse indicate al punto 2) e specificatamente relative in termini quantitativi agli impatti acustici, alle verifiche di invarianza idraulica, alla qualità dell'aria.
3. DI OSSERVARE, in particolare, in sede di predisposizione del P.E.C. le disposizioni relative alla modalità degli interventi previsti dal Piano di Protezione Civile e relativo Regolamento e a quanto prescritto da A.I.PO.
4. DI INVIARE copia della presente Determinazione Dirigenziale all'autorità procedente Settore Urbanistica e Patrimonio e ai Servizi / Uffici interni coinvolti nel procedimento in oggetto.
5. DI STABILIRE CHE, come previsto dall'art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29.02.2016, la conclusione del procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica venga messa a disposizione del pubblico utilizzando la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web della Città di Alessandria, insieme al verbale della seduta dell'Organo Tecnico Comunale per la V.I.A. e la V.A.S. in data 18/01/2022 e ai pareri pervenuti dai soggetti coinvolti nel procedimento.
6. DI DISPORRE l'invio della presente Determinazione Dirigenziale ai seguenti soggetti con competenza ambientale coinvolti nel procedimento:
 - ARPA Piemonte Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est;
 - ASL AL – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale – Servizio V.I.A. – V.A.S. – I.P.P.C.;
 - A.I.P.O. - Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
 - Egato6 (Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 Alessandrino).

Determinazione N. 491 del 18/03/2022

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Alessandria per giorni 15.

8. DI INFORMARE che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., gli interessati possono proporre, entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

Il Responsabile
Settore Sviluppo Economico, Sanità, Ambiente, Mobilità,
Protezione Civile
Marco Italo Neri